Commissione Sputnik - Aggiornamento su iter Regolamento STA (Documento Unico)

Si informano le lavoratrici e i lavoratori che sono stati pubblicati i pareri della Commissioni Traporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera, della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera e della Lavori Pubblici del Senato, inerenti lo schema di D.P.R. Regolamento STA, che deve essere emanato prima dell'emissione del Documento Unico, così come previsto dal D.Lgs. 98/2017.

Ai seguenti link potete trovare i resoconti completi:

https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2020&mese=02&giorno=04&view=filtered_scheda&commissione=09#data.20200204.com09.allegati.all00020

https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2020&mese=02&giorno=04&view=filtered_scheda&commissione=05&pagina=#data.20200204.com05.bollettino.sede00020.tit00040

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1142442&part=doc_dc

Per facilità di lettura ne riportiamo sotto un estratto.

Comunicato a cura della Commissione Sputnik, nell'ambito del progetto "Houston, abbiamo un problema?"

6 febbraio 2020

Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

vengano affrontate e risolte le criticità evidenziate dai rappresentanti delle associazioni di categoria nelle varie interlocuzioni, in ordine alla competenza relativa alla distruzione della carta di circolazione e delle targhe, come indicato all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 – introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), dello schema di decreto in esame – valutando che le targhe possano essere restituite, almeno facoltativamente, ogni fine mese all'UMC competente per sede dello STA;

e con le seguenti osservazioni:

a) al nuovo articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 – introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), dello schema di decreto in esame – appare opportuno sostituire le parole: «ore tredici del giorno lavorativo successivo» con le seguenti: «ore diciotto del primo giorno non festivo successivo», al fine di evitare restrittive decadenze relative ai tempi di trasmissione del fascicolo;

b) al nuovo articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 – introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), dello schema di decreto in esame – è necessario sostituire le parole: «entro il termine di cui al comma 2» con le seguenti: «entro il termine di cui al comma 4 dell'articolo 4»;

c) all'articolo 3, il Governo valuti un termine per l'entrata in vigore della disciplina, seguendo la linea tracciata dal Consiglio di Stato.

Bilancio, tesoro e programmazione (V)

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

il Governo esamini attentamente:

- di introdurre nel testo un riferimento alla completa incorporazione del Pubblico Registro Automobilistico nel nuovo "centro unico di servizio" previsto dalla normativa in esame, finalizzata alla realizzazione degli obiettivi di semplificazione del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98;

- di correggere, all'articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso art. 5, al comma 3, il riferimento al termine di cui al comma 2 ivi citato, considerato che il comma 2 non reca alcun termine;

- di modificare l'articolo 3, che prevede che il provvedimento in esame entri in vigore alla data indicata dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 98 del 2017 per l'entrata in vigore del documento unico, vale a dire dal 1° gennaio 2020, posto che tale data è già trascorsa;

- di verificare l'opportunità di affrontare e risolvere le criticità evidenziate dai rappresentanti delle associazioni di categoria in ordine alla competenza relativa alla distruzione della carta di circolazione e delle targhe, come indicato all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 – introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), dello schema di decreto in esame –prevedendo che le targhe possano essere restituite, almeno facoltativamente, ogni fine mese all'UMC competente per sede dello STA;

il Governo assuma l'indirizzo della Commissione di modificare il nuovo articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 – introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), dello schema di decreto in esame – sostituendo le parole: «ore tredici del giorno lavorativo successivo» con le seguenti: «ore diciotto del primo giorno non festivo successivo», al fine di evitare restrittive decadenze relative ai tempi di trasmissione del fascicolo.